

Studio Legale
IACOVINO & ASSOCIATI

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI
SERVIZI LEGALI

ECC.MO TAR EMILIA ROMAGNA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART.43 CPA

Nell'ambito del procedimento N.R.G. 515/2025

PER LE PROFESSORESSE: LAURA VERLICCHI (C.F. VRLRA83B46D458X) e **MONICA FOCESATO** (C.F. FCHMNC69C51H783J), rappresentate e difese, in virtù di giuste procure speciali in calce al presente atto dall' **Avv. Vincenzo IACOVINO** (C.F. CVNVCN61R07F391R) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Lima n. 20.

Ogni comunicazione potrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata vincenzo.iacovino@legalmail.it ed al seguente numero di fax 0874/64416.

-Ricorrenti-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici domicilia ope legis;
USR- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici domicilia ope legis.

- Resistenti-

Nonché contro

La Prof.ssa **GIULIANA PELLEGRINO** è nata il 21-11-1973, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Antonio Meucci, sito in Carpi (MO) alla Via Viale dello Sport, n.3;

- controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

- Della nota prot.0061161 del 29.4.2024 del M.I.M. -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione per la formazione del personale scolastico – Uff. III- e avente ad oggetto “indicazioni operative per reclutamento a tempo indeterminato 2024/2025 – graduatorie di merito residue concorsi indetti con i decreti dipartimentali n. 498,499, 520 del 2020.

- In ogni caso, di ogni ulteriore eventuale altro atto premesso, connesso e/o consequenziale inerente alle procedure di immissione in ruolo, nella parte lesiva dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti
- Nonché di tutti gli atti già impugnati con l'atto introduttivo del presente giudizio.

PREMESSO CHE

- 1) Gli odierni ricorrenti sono tutti professori che, a seguito della partecipazione al concorso straordinario bandito dal M.I.M. con D.D. 510/2020, sono risultati idonei nelle loro rispettive classi di concorso e, pertanto, sono presenti nelle rispettive graduatorie.
- 2) In seguito dell'esclusione della graduatoria derivante dal concorso straordinario 2020 dalle procedure di immissione in ruolo espletate dai vari USR regionali per l'anno scolastico 2024/2025, decine di professori di tutta Italia, compresi gli odierni ricorrenti, adivano il TAR Lazio al fine di accertare il diritto degli odierni ricorrenti allo scorrimento della graduatoria anche per gli idonei
- 3) Più precisamente, con ricorso ritualmente notificato e iscritto al n.r.g. 11646/2024, gli odierni ricorrenti adivano il TAR Lazio al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: *“Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza istruttoria, con l'annullamento, previa sospensione cautelare degli atti impugnati con il conseguente accertamento del diritto degli odierni ricorrenti allo scorrimento della graduatoria anche per gli idonei nonché all'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 nel caso in cui vi siano posti disponibili nelle rispettive classi di concorso alle quali essi appartengono.” Con ogni conseguenza sulle spese di lite.*
- 4) All'esito della camera di consiglio fissata innanzi al TAR Lazio per la trattazione dell'istanza cautelare, con ordinanza n.22089/2024 pubblicata il 06.12.2024, l'adito TAR ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR Emilia-Romagna ex art. 15, commi 2 e 4, c.p.a.;
- 5) Avverso la suddetta ordinanza, gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per Regolamento di Competenza innanzi al Consiglio di Stato, il quale, all'esito della camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025, con ordinanza n.2558/2025 emessa nell'ambito del giudizio N.R.G.662/2025 pubblicata in data 26.3.2025, così decideva: *“P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza come in epigrafe*

proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata e dichiara la competenza del T.A.R. per l'Emilia-Romagna nei termini di cui in parte motiva. Compensa interamente tra le parti le spese della presente fase.”

- 6) Con ricorso ritualmente notificato e iscritto presso codesto TAR, N.R.G. 515/2025, gli odierni ricorrenti riassumevano il giudizio originariamente instaurato presso il TAR Lazio.
- 7) Ciò posto, all'interno dei ricorsi per regolamento di competenza instaurati innanzi al Consiglio di Stato, in data 24.2.2025 veniva depositata, permettendone in tal modo la piena conoscenza a questa difesa, la nota prot.0061161 del 29.4.2024 inviata ai singoli USR dal M.I.M. -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione per la formazione del personale scolastico – Uff. III- e avente ad oggetto “ *indicazioni operative per reclutamento a tempo indeterminato 2024/2025 – graduatorie di merito residue concorsi indetti con i decreti dipartimentali n. 498,499, 520 del 2020.*
- 8) La su indicata nota, che oggi si impugna, prevedeva che “ *Per quanto attiene al concorso straordinario bandito con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, inizialmente – prima delle modifiche intervenute con l'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 – l'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 31 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, prevedeva “la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2”. Tale previsione trovava un diretto riscontro nel bando di concorso (decreto dipartimentale n. 510 del 2020), che all'articolo 15, comma 3, prevedeva espressamente che “ciascuna graduatoria regionale finalizzata all'immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati nella previsione di cui all'Allegato A del presente bando”. Intervenendo successivamente sul punto, l'articolo 59, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha disposto che “La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre*

2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo". Con riferimento alla durata delle graduatorie di merito l'articolo 15, comma 5 del bando di concorso dispone che "Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo [...] a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando". Pertanto, la graduatoria concorsuale in questione, originariamente determinata nel numero dei posti messi a bando (e dunque nella sola misura dei vincitori, senza la presenza degli idonei) e poi ampliata con le posizioni di coloro che hanno superato la prova, è stata utilizzata nelle procedure di reclutamento fino all'anno scolastico 2023/2024 sia con riferimento ai vincitori che agli idonei. Alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda i vincitori, le graduatorie continueranno ad essere utilizzate anche negli anni successivi, fino all'esaurimento delle relative posizioni; invece, per quanto riguarda gli idonei, in assenza di una norma che li salvaguardi, la possibilità di reclutarli cessa con l'approvazione delle successive graduatorie concorsuali."

Tutto ciò premesso, i professori così come indicati, difesi e rappresentati in epigrafe, nel riportarsi al ricorso introduttivo del presente giudizio e alle conclusioni ivi rassegnate nonché alle istanze proposte che si intendono integralmente riproposte in questa sede, impugnano gli atti come sopra indicati in quanto nulli o comunque illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

**VIOLAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI CONTRATTI A
TERMINE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI LAVORATI PRECARI
ECCESSO DI POTERE**

**DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3
L. 241/1990**

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 73/2021.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DD 510/2020

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 158/2024

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO

Come evidenziato nella ricostruzione in fatto, la questione che ci occupa concerne la ritenuta cessazione della validità di una graduatoria, in violazione di legge, con pregiudizio all'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 – nonché nei successivi anni scolastici - dei docenti risultati idonei nel concorso straordinario bandito con DD 510/2020.

Nell'anno 2020 venivano indetti dal Ministero dell'Istruzione due concorsi per l'immissione in ruolo nella scuola secondaria: un concorso ordinario e il concorso straordinario per cui è causa. In particolare, la procedura concorsuale straordinaria veniva bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale per 24.000 posti, elevati successivamente a 32.000 con DD 783/2020. A seguito delle prove espletate, la risultante graduatoria risultava composta da un numero di vincitori e da un numero di idonei, sulla base di quanto previsto dall'art 59, comma 3, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , a norma del quale “ La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo.”

Al fine di una più agevole comprensione dell'evoluzione della questione qui in esame, occorre ricostruire, ancor più nello specifico, le varie tappe inerenti al concorso straordinario bandito con DM 510/2020.

Di seguito, l'evoluzione normativa rispetto al concorso *de quo*.

DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2019, N. 126

Con il suddetto decreto, **al fine di porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine,** il Ministero dell'Istruzione veniva autorizzato a bandire **una procedura straordinaria** per titoli ed esami **altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria**

Infatti, il DL 126/2019 così disponeva:

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di

personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonché per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;

Considerata, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e di prevedere misure di semplificazione in materia universitaria e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria.

- 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.*
- 2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione,*

per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).

- 3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, **le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.***
- 4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza del numero di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.*

LEGGE n. 159/2019: ARTICOLO 1, COMMA 4,

La legge 159/2019 convertiva in legge il DL 126/2019, contemplando quanto segue:

" Art. 1. Comma 4

... Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

DECRETO n. 510 del 23 Aprile 2020

Con decreto n. 510/2020, veniva bandita la procedura straordinaria per cui è causa, prevedendo quanto segue:

1. *Il presente decreto disciplina e bandisce la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi. I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell'allegato A al presente decreto.*
2. *La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale. Ai sensi dell'articolo 400, comma 2, del Testo Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR, individuato nell'Allegato B del presente decreto è il responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'Allegato medesimo.*

Art. 15 Graduatorie regionali ed elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione

Comma 5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando. 6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 7. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1, comma 13 del Decreto Legge. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

DECRETO DIPARTIMENTALE N. 639 DEL 27 MAGGIO 2020.

Con DD n. 639/2020, veniva previsto, in merito al concorso di cui al DM510/2020 (e considerato quanto previsto dall'articolo 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in base al quale "il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila"), la possibilità di utilizzare le graduatorie oltre l'anno scolastico 2022/2023 nonché l'assunzione di tutti e 32000 posti a bando.

Così disponeva il DM su menzionato:

"VISTO l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'I economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'articolo 230, comma 1, in base al quale "il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 51

O, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all' anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori";

**DECRETO n.783 dell'8 LUGLIO 2020 (MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL
DECRETO 23 APRILE 2020, N. 510.)**

... omissis...

*Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - 5. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, non che I di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 » che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, **le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; ... "***

DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021

L'articolo 59, comma 3, del D.L. N. 73/2021 (decreto sostegni-bis) ha previsto, l'integrazione delle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 scuola secondaria con tutti i candidati che hanno superato con il previsto punteggio minimo (56/80) la prova scritta.

Infatti, il suddetto comma 3 così dispone:

“La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo.”

DECRETO MINISTERIALE DEL 31 LUGLIO 2024 N.158

Nel D.M. 158/2024 e nei suoi allegati, vengono fissati i criteri per le procedure di immissione in ruolo per il corrente anno scolastico.

L'Allegato A indica l'ordine da rispettare tra le varie procedure.

I posti saranno inizialmente suddivisi al 50% tra GaE e graduatorie dei concorsi.

Le assunzioni nella scuola secondaria avverranno attingendo dalle seguenti GM e secondo le percentuali indicate:

1. GM 2016 (per gli idonei le GM non sono più vigenti, mentre i vincitori mantengono il diritto all'assunzione): tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi (art. 1/4 D.lgs. 126/2019)

2. GM 2018 (più fascia aggiuntiva): per l'a.s. 2024/25, il 40% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016 (come si legge nell'art. 17/2, lettera b) del D.lgs. 59/2017); quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016; l restante 60% viene così suddiviso

3. GM concorso straordinario 2020, cui destinare il 50% dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva);

4. GM concorso ordinario 2020 per i vincitori

5. GM primo concorso PNRR (quello in corso di svolgimento, con posti da accantonare se le GM non saranno pronte entro il 31 agosto), cui destinare il 50% dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva);

L'eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria.

Pertanto gli Uffici Scolastici regionali attingeranno

- per il 50%, dalle graduatorie del concorso straordinario DD n. 510/2023
- per il restante 50%, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario di cui al periodo precedente, attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario DD n. 499/2020 e, a seguire, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023.

Più precisamente, nel decreto assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, n.158 emesso in data 31.7.2024, Nell'allegato A, (rubricato "personale docente - istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025.") viene previsto che:

"Come è noto, l'articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone – per tutti i gradi di istruzione – che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il

50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

... Con riferimento alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, l'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (DDG n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016), e successivamente - a seguito dell'esaurimento delle predette graduatorie - delle graduatorie di merito del concorso indetto con il DDG 1° febbraio 2018, n. 85, comprensivo della fascia aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per l'anno scolastico 2024/2025 nel limite del 40% dei posti residui.

A norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, completata l'immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato il 50 per cento dei posti così residuati. L'eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria. **PERTANTO, CODESTI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI ATTINGERANNO, PER IL 50%, DALLE GRADUATORIE DI CUI AL DD 23 APRILE 2020, N. 510, COME MODIFICATO DAL DD 8 LUGLIO 2020, N. 783. Per il restante 50%, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario di cui al periodo precedente, attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario di cui al dd 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal dd 5 gennaio 2022, n. 23, e, a seguire, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023.** Conseguentemente, determinato il contingente regionale spettante ai concorsi ordinari, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nelle relative graduatorie fino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50 per cento agli

aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al dd 510/2020. Eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno resi disponibili ai candidati vincitori dei concorsi ordinari di cui al dd n. 499 del 2020 e al DDG n. 2575 del 2023.

Tutto ciò premesso, risulta *ictu oculi* evidente l'illogicità, l'illegittimità e contraddittorietà della nota del M.I.M. che oggi si impugna e che dato luogo all'altrettanto illogica e illegittima decisione dei vari USR - nonché, nel caso che ci occupa, dell'USR per la Campania -, **di ritenere cessata la validità, per quanto attiene agli idonei, delle graduatorie del concorso straordinario 2020 bandito con DD 510/2020. Con la conseguenza di escludere definitivamente dalle procedure per l'immissione al ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 gli idonei delle graduatorie**

Infatti, è proprio con la nota emersa nel corso dei regolamenti di competenza proposti innanzi al Consiglio di Stato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica – illegittimamente ed erroneamente- ai vari USR la cessazione della validità della graduatoria per gli idonei del concorso straordinario bandito con DD 510/2020, pregiudicando, di talché, il diritto allo scorrimento e l'immissione in ruolo degli odierni ricorrenti.

Infatti, nella nota prot.0061161 del 29.4.2024, è lo stesso Ministero a precisare dapprima che “*La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo*” e, successivamente, che “*Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo [...] a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando*”.

Ciò posto, è di palese evidenza come lo stesso Ministero dell'Istruzione e del Merito confermi – e non avrebbe potuto fare altrimenti – sia l'integrazione della graduatoria con i candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo ai fini dell'idoneità al concorso per cui è causa, sia la sua natura ad esaurimento nonché l'ultrattività oltre il triennio della graduatoria stessa.

Ciò nonostante, in maniera contraddittoria oltre che illogica e illegittima, attraverso la nota che oggi si impugna, il M.I.M., di fatto, comunica agli USR che *“per quanto riguarda gli idonei, in assenza di una norma che li salvaguardi, la possibilità di reclutarli cessa con l'approvazione delle successive graduatorie concorsuali.”*

Da tutto quanto sopra, non si può non evincere come, vista l'integrazione della graduatoria con gli idonei, vista la natura ad esaurimento della stessa e vista l'ultrattività rispetto al triennio della validità della graduatoria stessa, non si capisce come il Ministero dell'Istruzione e del Merito possa aver dato indicazione ai vari USR di ritenere cessata la possibilità di reclutare gli idonei del concorso straordinario 2020 dalle immissioni in ruolo, creando agli odierni ricorrenti un evidente danno nonché una lesione di un diritto già ampiamente maturato.

Tutto ciò premesso, resta evidente come tale scelta – che ha avuto come conseguenza l'esclusione degli odierni ricorrenti dalle procedure di immissioni in ruolo per il corrente anno scolastico – nonché per tutti gli anni scolastici a venire – sia in piena contraddizione con quanto previsto e stabilito dal susseguirsi delle normative che hanno regolato il concorso.

Ciò detto, è opportuno in questa sede riproporre integralmente le argomentazioni in diritto già spese nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto anche da quest'ultime si evince l'illogicità e l'illegittimità della nota che oggi si impugna, oltre che degli atti già impugnato con l'atto introduttivo, dei quali si torna a chiedere l'annullamento.

In primo luogo, alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia che, **in ragione delle varie modifiche normative, le graduatorie approvate in seguito alla procedura concorsuale sono da considerarsi tutt'ora valide fino al loro esaurimento e, di conseguenza, devono essere utilizzate nel procedimento delle immissioni in ruolo dei docenti di scuola secondaria anche per l'anno scolastico 2024/2025 e fino al loro all'esaurimento previsto dalla legge.**

Quanto appena affermato, lo si evince da molteplici fattori desumibili sia dal bando di concorso, sia dalle previsioni legislative susseguitesì dopo il predetto bando ovvero dal comportamento dei vari USR – tra i quali anche l'USR Emilia Romagna – che, **nel precedente anno scolastico hanno già provveduto allo scorrimento della graduatoria per cui è causa tramite l'immissione in ruolo di docenti che, all'esito delle prove del concorso**

straordinario 2020 erano collocati in posizione di non vincitore ma che, al contempo, avevano superato la prova con il punteggio minimo richiesto dalla legge (56/80) e, per l'effetto, erano stati ammessi alla graduatoria in posizione di idonei così come previsto a seguito dell'ampliamento delle graduatorie dei vincitori con l'aggiunta dei docenti risultati idonei.

Così agendo, l'**USR ha confermato – qualora ce ne fosse bisogno – la natura ad esaurimento della graduatoria del concorso straordinario 2020.**

Ciò premesso, è opportuno affrontare le varie questioni al fine di dimostrare l'illogicità e l'illegittimità degli atti impugnati nonché la disparità di trattamento riservata agli idonei del concorso straordinario del 2020 rispetto agli idonei del concorso ordinario 2020 nonché agli altri concorsi dalle cui graduatorie si sta ancora attingendo al fine dell'immissione in ruolo dei docenti per il corrente anno scolastico.

Riassumendo, le questioni dirimenti da trattare possono così elencarsi:

- A. Proroga della validità della graduatoria oltre l'anno scolastico 2022/2023;**
- B. Ampliamento della platea dei docenti in graduatoria tramite le previsioni dell'inserimento, oltre che dei vincitori, anche degli idonei e cioè di coloro che hanno ottenuto il punteggio minimo di 56/80 alle prove concorsuali;**
- C. Natura ad esaurimento della graduatoria del concorso straordinario 2020;**
- D. Diritto degli idonei del concorso di cui al DD 510/2020 allo scorrimento della graduatoria;**
- E. Difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati**
- F. Disparità di trattamento degli idonei del concorso straordinario 2020 rispetto agli idonei delle altre procedure concorsuali – in particolare con gli idonei del concorso ordinario 2020 – nella misura in cui i docenti dello straordinario sono esclusi dalle immissioni in ruolo per l'a.s. 2024/2025 al contrario degli idonei dell'ordinario, nonché nella misura in cui, negli anni precedenti, la quota di immissioni in ruolo destinate ai docenti del concorso straordinario 2020 sia stata inferiore a quella loro spettante con decremento degli immessi in ruolo in favore di docenti appartenenti ad altre graduatorie.**

I primi profili da affrontare concernono il bando di cui al DD 510/2020, la formazione e la validità delle graduatorie da esso scaturenti nelle varie classi di concorso nonché il loro utilizzo ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti.

Più precisamente, preme in questa sede esaminare la qualifica che il bando stesso riserva alla graduatoria di merito, **qualificandola espressamente come graduatoria ad esaurimento**. In proposito, come visto, l'art. 15 DD 510/2020, rubricato “graduatorie regionali ed elenchi regionali di aspiranti all’abilitazione” afferma che “1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo. [...] 5. **Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando**”.

Com'è facilmente intuibile dalla lettura della su citata norma, stante la natura ad esaurimento della graduatoria, quest'ultima ha una durata di 3 anni a partire dall'anno scolastico 2020/2021 a patto che, nel termine triennale, vengano immessi in ruolo tutti i docenti facenti parte della suddetta graduatoria. Nel caso in cui ciò non dovesse succedere, la graduatoria potrà essere prorogata e, quindi, utilizzata anche oltre il termine triennale.

Ancora, il comma 1 dell'art. 399 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, rubricato “Accesso ai ruoli”, dispone che “l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”.

Sulla scorta di quanto affermato dalle summenzionate disposizioni, il D.M. 158/2024, riguardante le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 e che mette al bando 45.124 posti, all'art. 2 co.2 sancisce che “il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Oltre alla suddetta previsione di carattere generale, il D.M. 158/2024, nell'allegato A tramite il quale fornisce le indicazioni ai singoliUSR ai fini della procedura per l'immissione in ruolo per il corrente anno scolastico, prevede che **“PERTANTO, CODESTI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI ATTINGERANNO, PER IL 50%, DALLE**

GRADUATORIE DI CUI AL DD 23 APRILE 2020, N. 510, COME MODIFICATO DAL DD 8 LUGLIO 2020, N. 783. Per il restante 50%, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario di cui al periodo precedente, attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario di cui al dd 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal dd 5 gennaio 2022, n. 23, e, a seguire, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023.

Dunque è corretto ritenere che, ai fini delle assunzioni del personale docente, determinato il contingente regionale spettante ai concorsi ordinari, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nelle relative graduatorie fino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50 per cento agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al dd 510/2020. Eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno resi disponibili ai candidati vincitori dei concorsi ordinari di cui al dd n. 499 del 2020 e al DDG n. 2575 del 2023.

Occorre altresì sottolineare che, l'ampliamento della graduatoria con l'inserimento – oltre che dei vincitori – anche degli idonei è stato disposto con **L'articolo 59, comma 3, del D.L. N. 73/2021 (decreto sostegni-bis) che ha previsto, per l'appunto, l'integrazione delle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 scuola secondaria con tutti i candidati che hanno superato con il previsto punteggio minimo (56/80) la prova scritta.**

Infatti, il suddetto comma 3 così dispone:

La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo.

A dimostrazione del diritto degli idonei all'immissione in ruolo, si sottolinea che **nell'anno scolastico 2023/2024, gli USR, in svariate classi di concorso, hanno già attinto dalle graduatorie scaturite dal concorso straordinario del 2020, immettendo in ruolo gli idonei presente nelle suddette graduatorie,** a ulteriore riprova della natura ad esaurimento della graduatoria del concorso straordinario 2020.

Ciò precisato, non è dato sapere il motivo per il quale, l'USR Emilia Romagna, abbia arbitrariamente escluso gli idonei odierni ricorrenti dal procedimento di immissione in ruolo nella rispettiva classe di concorso di appartenenza.

Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, è evidente come la graduatoria del concorso straordinario bandito con DD 510/2020 non solo sia ancora pienamente valida ma debba altresì essere utilizzata, nelle misure sopra riportate, nelle procedure di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 messe in atto dai singoli USR e, di conseguenza, anche dall'USR Emilia Romagna, con la conseguenza che, tutti i provvedimenti inerenti alle immissioni in ruolo e oggi impugnati, dovranno essere annullati da codesto Ecc.mo TAR Lazio.

Tutto ciò premesso, non si può non evidenziare come i provvedimenti oggi impugnati e a mezzo dei quali l'USR, ritenendo cessata la validità della graduatoria per quanto attiene agli idonei del concorso straordinario 2020, escludeva dalle procedure di immissione in ruolo, siano carenti di motivazione.

Infatti, non è dato sapere né si può comprendere dai provvedimenti impugnati, quale sia stato l'iter logico-giuridico che abbia portato all'emissione dei suddetti provvedimenti e , di conseguenza, all'esclusione definitiva degli idonei – tra cui gli odierni ricorrenti – dalle procedure di immissione in ruolo.

Sul punto , la giurisprudenza si è così espressa: **Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 26/04/2024, n. 8243**: La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese” (**T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 01/10/2020, n.879**) costituendo, la motivazione del provvedimento, “il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile” (tra le molteplici, **Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n.8449**).

I provvedimenti impugnati risultano altresì viziati da una palese disparità di trattamento perpetrata sui concorsisti della procedura straordinaria bandita con DD 510/2020, si osserva quanto segue.

In prima battuta, si osserva come, nonostante la procedura concorsuale sopra richiamata fosse stata bandita proprio al fine di porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine – tra l'altro altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondari – nessuno degli obiettivi appare realizzato, con l'aggravante dell'esclusione dalle immissioni al ruolo – per l'anno scolastico corrente nonché, definitivamente, anche per i successivi - dei docenti partecipanti al concorso straordinario.

Quanto sopra, esplicita una lapalissiana disparità di trattamento nei confronti dei docenti di cui trattasi, aggravata dalla circostanza che ha visto quest'ultimi già penalizzati negli scorsi anni quando, in molte classi di concorso, sono stati assunti prioritariamente docenti provenienti da altre graduatorie.

Quindi, stante la natura ad esaurimento delle graduatorie del concorso straordinario DD 510/2020 e considerato che un numero cospicuo dei docenti in esse presenti non è stato immesso in ruolo, delle due l'una: o gli odierni ricorrenti conservano il diritto all'immissione in ruolo (ovviamente nei limiti del contingente) per il corrente e i futuri anni scolastici, oppure avrebbero dovuto essere immessi in ruolo negli anni passati, con evidente priorità rispetto alle altre graduatorie.

In aggiunta a tutto quanto detto, preme in questa sede tornare ad osservare come, la Commissione Europea abbia deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la perdurante violazione della normativa europea sul lavoro a tempo determinato nel settore scolastico e, più precisamente, in violazione delle direttive sul lavoro che impongono la stabilizzazione dopo 3 anni di servizio.

Le critiche mosse dalla CGUE riguardano anche la legislazione sugli stipendi degli insegnanti precari nelle scuole pubbliche, che attualmente “non prevede una progressione salariale” in base ai precedenti periodi di servizio, creando così “una discriminazione rispetto agli insegnanti a tempo indeterminato“. Questi aspetti cruciali della normativa sugli stipendi degli insegnanti sono fondamentali per garantire equità e giustizia nel settore educativo.

Pertanto, non si **può non evidenziare l'ulteriore danno procurato ai docenti non immessi in ruolo**, i quali, dopo anni di sacrifici con supplenze in giro per l'Italia e spesso lontanissimo da casa, dopo aver brillantemente superato le prove di un concorso altamente selettivo (svoltosi, tra l'altro, in piena pandemia, con tutte le accessorie difficoltà del caso) si vedono negato il loro sacrosanto diritto all'immissione in ruolo nonché la progressione salariale tanto agognata. Tutto ciò, determina ulteriormente un abuso dei contratti precari, in palese violazione delle normative comunitarie e nazionali in materia.

Tutto ciò, unito al fatto che negli anni precedenti sono già stati immessi in ruolo alcuni idonei delle graduatorie per il cui scorrimento è causa, è ictu oculi evidente la disparità di trattamento riservata agli odierni ricorrenti nonché a tutti i docenti risultati idonei ma non immessi in ruolo in seguito al concorso straordinario bandito con DD 510/2020.

Tutto ciò premesso, gli odierni ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, reiterano le seguenti istanze già avanzate con l'originario atto introduttivo del presente giudizio.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEGLI ATTI IMPUGNATI.

La sussistenza del fumus boni iuris emerge incontrovertibilmente dai motivi addotti al presente ricorso.

In relazione al periculum in mora ci sono tutti i presupposti per richiedere la misura cautelare. Difatti, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è evidente la sussistenza del requisito del periculum in mora in quanto, in caso di mancata sospensione degli atti impugnati, gli odierni ricorrenti si vedrebbero negato il diritto all'immissione in ruolo sia per il corrente anno scolastico sia per l'anno scolastico 2025/2026 le cui operazioni di immissioni in ruolo iniziano nel prossimo mese di giugno.

In aggiunta, si evidenzia come, **l'esclusione dalla procedura di immissione in ruolo per il corrente anno scolastico, comporterebbe la perdita definitiva del diritto acquisito all'immissione in ruolo dei docenti risultati idonei al concorso straordinario bandito con DD 510/2020.**

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai fini istruttori, sulla base di quanto finora detto, si rende conoscere il numero delle immissioni in ruolo di vincitori e idonei del concorso straordinario bandito con DD 510/2020

alla luce del fatto che non è dato sapere, allo stato attuale, quanti dei 32000 posti a concorso sia stati assegnati attingendo dalle graduatorie del concorso bandito con DD 510/2023

A tal fine, si fa istanza affinché l'Ecc.mo TAR adito voglia procedere all'acquisizione di tutti i documenti nonché dei provvedimenti amministrativi afferenti al concorso per cui è causa.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza istruttoria, con l'annullamento, previa sospensione cautelare degli atti impugnati con il conseguente accertamento del diritto degli odierni ricorrenti allo scorrimento della graduatoria anche per gli idonei nonché all'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 nel caso in cui vi siano posti disponibili nelle rispettive classi di concorso alle quali essi appartengono.

Con ogni conseguenza sulle spese di lite.

Con riserva di ulteriori motivi aggiunti

Ai fini del contributo unificato si dichiara che trattasi di una causa di pubblico impiego concorsuale di natura indeterminabile soggetta ad un contributo unificato di Euro 325.00.

Roma, 22 aprile 2025

Avv. Vincenzo Iacovino